CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

C O P I A

DELIBERAZIONE N. 13

del 28/06/2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in 1° Convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILADODICI, addì VENTOTTO del mese di GIUGNO alle ore 17:10 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione disposta dal Presidente e debitamente notificata a tutti i Consiglieri, si è riunito a seduta il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
MUROLO Umberto - Sindaco	X	
CARUSO Angelo - Consigliere Comunale	X	
UZZEO Vincenzo - Consigliere Comunale	X	
PALLOTTA Giuliano - Consigliere Comunale	X	
LIBERATORE Andrea - Consigliere Comunale	X	
ROMANO Alfredo - Consigliere Comunale	X	
PATITUCCI Vincenzo - Consigliere Comunale	X	
ZACCARDI Maurizio - Consigliere Comunale		X
DI MICHELE Simone - Consigliere Comunale	X	
CENCI Michelino - Consigliere Comunale	X	
SAMMARONE Paolo - Consigliere Comunale		X
BUZZELLI Claudio - Consigliere Comunale	X	
GRAZIANI Giuseppe Angelo - Consigliere Comunale		X
CARNEVALE Diego - Consigliere Comunale	X	
SALTARELLI Elviro - Consigliere Comunale		X
VITALE Giorgio - Consigliere Comunale	X	
ACCONCIA Giovanni - Consigliere Comunale	X	

Partecipa il Segretario Generale dott. UGO CAROZZA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente , ALFREDO ROMANO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno in oggetto riportato.

Il Presidente relaziona brevemente sulla proposta in oggetto rilevando come la bozza del regolamento sia stata discussa ampiamente in sede di conferenza dei capigruppo.
Il consigliere Diego Carnevale dichiara che il suo gruppo voterà a favore avendo trovato il regolamento “abbastanza equilibrato”.
Non chiedendo altri consiglieri la parola la proposta viene messa ai voti per alzata di mano che presenta l’esito di cui a seguito proclamato dal Presidente: voti unanimi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire dall’anno 2012, dell’IMU (Imposta Municipale Propria) di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L. 201/2011;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 79 del 05/06/2012**;**

Atteso di dover approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.52 del D.Lgs.446/97 e dell’art.42 del D.Lgs. 267/00, l’allegato schema di “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria”;

Visti gli articoli 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal dott. Stefano D’Amico;

DELIBERA

Di approvare l’allegato “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria”;

E,
in relazione all’urgenza a provvedere, con separata votazione per alzata di mano che presenta l’esito di cui a seguito proclamato dal Presidente del Consiglio: voti unanimi, dichiara la presente deliberazione urgente e, pertanto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
(Provincia dell'Aquila)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n._____ del _____

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

INDICE

Art. 1 -	*Oggetto del regolamento*	
Art. 2 -	*Imposta riservata allo Stato*	
Art. 3 -	*Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo*	
Art. 4 -	*Base imponibile delle aree fabbricabili*	
Art. 5 -	*Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili*	
Art. 6 -	*Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli Istituti pubblici*	
Art. 7 -	*Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE*	
Art. 8 -	*Esenzioni e altre forme di agevolazione*	
Art. 9 -	*Versamenti e interessi*	
Art. 10 -	*Rimborsi e compensazione*	
Art. 11 -	*Dichiarazione. Norme particolari sui versamenti.*	
Art. 12 -	*Istituti deflattivi del contenzioso*	
Art. 13 -	*Riscossione coattiva*	
Art. 14 -	*Disposizioni finali*	

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l′applicazione nel Comune di Castel di Sangro dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Castel di Sangro .

ART. 2 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.
3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale , alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

ART. 3 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricoli di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ART. 4 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

La riduzione del 50% dell'imposta avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva o della perizia.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere:

1) in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, come specificati con l'art. 31,comma 1, lettera a) e b) della Legge 457/78 (ora art. 3 D.P.R. 6.6.2001 n. 380);
2) nella esistenza di immobili inagibili e inabitabili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 (ora art. 3 D.P.R. 6.6.2001 n. 380);
3) nella esistenza di edifici che risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Sono interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

Sono interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

Si possono ritenere diroccati, pericolanti e fatiscenti gli edifici per i quali ricorrono le seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone:
d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche di degrado non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, come specificati con l'art. 31,comma 1, lettera a) e b) della Legge 457/78 (ora art. 3 D.P.R. 6.6.2001 n. 380), non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati.

ART 6. - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti svolgenti le funzioni degli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

ART. 7 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

ART. 8 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94 del Comune di Castel di Sangro in quanto rientrante nell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani.

ART. 9 – VERSAMENTI ED INTERESSI

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
2. Per l'anno 2012, il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12 bis dell'articolo 13 del DL 201/2011, che prevedono la facoltà del frazionamento in tre rate degli importi dovuti per l'abitazione principale e l'obbligo del pagamento in due rate degli importi dovuti per le altre fattispecie di imposizione.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 3,00.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente periodo per periodo diminuita dello 0,2 per cento, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 10 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale vigente periodo per periodo diminuita dello 0,2 per cento, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 3,00 per anno solare.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 11 – DICHIARAZIONE. NORME PARTICOLARI SUI VERSAMENTI

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
4. Nel caso di soggetti passivi che siano coniugi titolari in comunione legale di beni per i quali siano debitori di imposta per la medesima fattispecie di imposizione e per i quali l'indicazione del regime di comunione legale sia riportata negli archivi dell'Agenzia del Territorio o comunque dimostrabile con idonea documentazione con successivo obbligo di rettifica negli archivi dell'Agenzia, il versamento dell'imposta per gli immobili soggetti al regime di comunione legale può essere eseguito da uno solo dei coniugi. A tal fine i coniugi dovranno sottoscrivere congiuntamente un documento nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, da presentare entro il termine del 16 Dicembre dell'anno dal quale intendono avvalersi di tale facoltà, nella quale dichiarano espressamente le modalità con le quali intendono effettuare il versamento dell'imposta congiuntamente e il coniuge che si indica quale referente per il versamento dell'imposta dovuta dalla comunione legale. La dichiarazione congiunta non avrà efficacia se i coniugi non avranno provveduto a presentare all'Agenzia del Territorio idonea rettifica delle diverse risultanze catastali entro il termine del 16 Dicembre dell'anno dal quale intendono avvalersi della facoltà del versamento unitario dell'imposta. La dichiarazione congiunta e le facoltà connesse cesseranno di avere effetto per espressa volontà delle parti, o nel caso di mutamento del regime patrimoniale familiare che riguardi gli immobili dichiarati, o altrimenti a seguito di avvenuta separazione o divorzio dei coniugi o altro mutamento dello stato di relazione dei coniugi o della soggezione passiva di imposta sugli immobili da parte dei coniugi tale da non rendere più unitaria la fattispecie di imposizione .

ART. 12 – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

2. Il Consiglio Comunale potrà disciplinare dettagliatamente con successivo regolamento l'istituto dell'accertamento con adesione , così come applicare gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs 218/1997.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure dell'accertamento con adesione possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate assumendo a riferimento i limiti di importo e la scansione temporale prevista per la rateizzazione degli importi applicata il 1 Gennaio 2012 per la riscossione da parte di Equitalia nella provincia dell'Aquila, con l'applicazione di interessi pari alla metà della misura stabilita con l'art.10 del presente Regolamento. La Giunta Comunale potrà applicare dall'anno 2013, modalità diverse di rateizzazione validi per ogni anno solare con deliberazione da approvarsi entro il 31 Marzo di ogni anno, applicando criteri di generalità nella individuazione delle situazioni di particolare disagio sociale ed economico.

ART. 13 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva può essere effettuata in forma diretta dal Comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. La riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/97 .
3. La Giunta Comunale potrà stabilire di volta in volta, sulla base di relazioni prodotte dal Funzionario Responsabile IMU, quella che sia la forma di riscossione coattiva preferibile in relazione ai seguenti elementi indicati in ordine di priorità:
   1) Tempestività rispetto ai termini di decadenza dei crediti da riscuotere coattivamente;
   2) Importo dei crediti da riscuotere;
   3) Numero dei debitori di imposta;
   4) Facilità della riscossione coattiva avuto riguardo alle caratteristiche di residenza o meno nel territorio comunale dei contribuenti e alla regionalità della residenza dei contribuenti e quindi avuto riguardo alla effìcacia, efficienza ed economicità della riscossione in relazione ai vari casi;
   5) Oneri della riscossione.
4. In assenza di indicazioni formulate dalla Giunta Comunale, si stabilisce che la forma preferenziale da adottare per la riscossione coattiva sia quella diretta.
5. Nell'anno 2012 si dispone che la riscossione coattiva sia effettuata secondo la modalità dell'affidamento ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni

contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, laddove non sia disposto in altro senso dalla Giunta Comunale.

6. Non si fa luogo all'accertamento di imposta e alla riscossione coattiva se l'ammontare totale del debito comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, inferiore a euro 10,00 per ogni periodo di imposta accertato a carico del singolo obbligato.

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° genna io 2012.

Il Presidente
F.to come all'originale

Il Segretario Generale
F.to come all'originale

Il Consigliere Anziano
F.to come all'originale

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e precisamente dal 09/07/2012 al 24/07/2012.

Castel di Sangro, addì 09/07/2012

L'Istruttore Amministrativo
F.to come all'originale

COPIA

La presente è COPIA CONFORME all'originale esistente in archivio.

Castel di Sangro, addì 24/01/2013

Il Responsabile del Settore
(Fortunato Locci)